

N. 27523/2021 R.G. notizie di reato

N. 17472/2022 R.G. G.I.P.

N. 4387/23 Reg. Sent.

Data del deposito

02/02/2024

Data di irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Redatta scheda il



**TRIBUNALE PENALE DI ROMA**

**Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare**

**- Ufficio 1 -**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott.ssa Paola Della Monica all'udienza in camera di consiglio del 6 dicembre 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

**GENOVESE Nicoletta, nata il 03/09/1975 a Roma**

Residente in Roma, Via Luigi Biolchini, 21 (domicilio dichiarato)

Difesa di fiducia dall'Avv. Michele Belcastro del foro di Roma

**LIBERA ASSENTE**

**IMPUTATA**

*art 640 bis c.p. perché mediante artifici e raggiri, omettendo nella domanda di concessione del beneficio del reddito di cittadinanza ex art. 3 d.L. 4/19 (conv. Con L. 26/19) presentata il 29.7.2019 la comunicazione doverosa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) nr.2 L. 26/2019, di proprietà immobiliari in Roma (RM) costituite da*

- immobile in via Luigi Biolchini 15, catastalmente censito al foglio 793 (part. 510 sub 83),*
- immobile in via Portuense 255, catastalmente censito al foglio 793 (part. 4 sub 99),*
- immobile in via Portuense 255, catastalmente censito al foglio 793 (part. 4 sub 102),*

*per un valore complessivo del patrimonio immobiliare valutabile a fini ISEE pari a €. 15.2962,82 pertanto eccedente il limite posto dall'art. 2 comma 1 lett. b) nr.2 dl. cit. ai fini dell'accessibilità al beneficio e rilevante ai fini della revoca entro i termini di cui all'art. 3 comma 11 dl. cit., inducendo in errore l'Ente erogatore si procurava l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'importo delle somme percepite per complessivi € 10.500,00 con pari e correlativo danno dell'Ente.*

*In Roma, da agosto 2019 ad aprile 2021*

 1

**Parte civile costituita all'udienza del 14 giugno 2023:**

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sede in Roma, via Ciro il Grande,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo TAGLIENTE ( avv.aldo.tagliente@postacert.inps.gov.it)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**P.M.:** operata la riduzione per la scelta del rito, condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, partendo da una pena base di anni due di reclusione

**DIFESA della PARTE CIVILE:** affermazione della responsabilità penale dell'imputata e condanna, come da note depositate.

**DIFESA IMPUTATO:** assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche e condanna al minimo della pena.

**FATTO E DIRITTO**

1. Con decreto in data 15 luglio 2022 il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio di Nicoletta GENOVESE per il reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS, per aver omesso -nel presentare domanda di ammissione al reddito di cittadinanza- informazioni doverose e rilevanti, ai fini della corresponsione del beneficio.

Per l'udienza dell'11 gennaio 2023 il difensore dell'imputata ha depositato una memoria, corredata da allegati, finalizzata a dimostrare l'insussistenza del dolo.

All'udienza dell'11 gennaio 2023 il difensore ha formulato richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato tuttavia, essendovi un vizio di notifica alla persona offesa INPS, è stato disposto rinvio.

La successiva udienza del 10 maggio 2023 è stata rinviata a seguito di produzione di documentazione medica relativa alle condizioni di salute della Genovese.

Alla successiva udienza del 14 giugno è stata ammessa la costituzione di parte civile dell'INPS ed è stato altresì ammesso il giudizio abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputata, rito richiesto dal difensore, munito di procura speciale.

All'udienza del 12 luglio 2023 è stato conferito incarico peritale alla dott.ssa Rita Messina, la quale è stata sentita sugli esiti della sua indagine tecnica, all'udienza di rinvio del 6 dicembre 2023.

All'esito dell'audizione del perito le Parti hanno rassegnato le conclusioni, così come in epigrafe trascritte, ed è stata pronunciata sentenza, mediante lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione.

2. Si contesta a Nicoletta GENOVESE di aver percepito indebitamente il beneficio economico denominato "*Reddito di cittadinanza*" di cui all'art. 3, comma 1, del citato D.L., avendo ella, nell'istanza presentata il 29.7.2019 omesso di effettuare la comunicazione di essere titolare di proprietà immobiliari in Roma, informazioni doverose e rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

 2

3. In primo luogo vanno affrontate le questioni giuridiche relative alla qualificazione giuridica del fatto e, altresì, alla persistenza dell'incriminazione, a seguito delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 318 l. 29 dicembre 2022, n. 197).

Quanto al primo profilo, si rileva che il reato di cui all'art. 7, co. 1, D. l. n. 4/2019, conv. con L. n. 26/2019 è reato sussidiario, essendo prevista una clausola di riserva: viene, quindi, in rilievo la questione del confronto con il più grave delitto previsto dall'art. 640-bis c.p.

Sul punto si osserva che, pur essendo entrambi reati a condotta vincolata, tuttavia per l'integrazione della truffa occorre che gli artifici o raggiri abbiano indotto in errore il soggetto passivo mentre l'art. 7 incrimina la sola condotta consistita nel rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o, anche, l'omissione di informazioni dovute, se poste in essere con la finalità tipizzata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo sia indotto o meno in errore.

Per tale ragione si ritiene che, nella specie, la condotta -consistita nella mera omissione di informazioni relative alla titolarità di proprietà immobiliari (circostanza peraltro verificabile e poi verificata- sia da inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, non venendo in rilievo il profilo dell'induzione in errore bensì esclusivamente quello della falsità della dichiarazione (nella forma dell'omissione di informazioni).

Il secondo profilo attiene alla persistenza dell'incriminazione, anche a seguito dell'abolizione, con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 318 l. 29 dicembre 2022, n. 197) del reddito di cittadinanza e, più precisamente, dell'abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, dunque, dell'intero Capo I del citato decreto-legge, comprese le norme incriminatrici previste dall'articolo 7, a partire dal 1° gennaio 2024. Recita, infatti, tale testo di legge che *"a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati"*. Come evidente, trattasi di un'abrogazione "in blocco" e differita (al 1° gennaio 2024) dell'istituto del reddito di cittadinanza.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa positivamente in ordine alla possibilità di disporre l'abrogazione di un reato con effetti differiti nel tempo, nello specifico affermando che conserva rilevanza penale, per tutto il 2023, la condotta di indebita percezione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 D.L. 4/2019 (in questi termini, Cass., Sez. III, 16.11.2023, n. 49047; v. anche Cass., Sez. III, 18.4.2023, n. 37836).

4. Così inquadrata giuridicamente la condotta, si rileva che il fatto-reato è documentalmente provato, emergendo dalla nota del 1° N.O. Metropolitano G.d.F. di Roma prot. 331656 in data 12.7.2021 e dalla documentazione alla stessa allegata.

Nella nota informativa di p.g. si dà atto delle indagini svolte e del fatto che, consultando le banche-dati in uso alla Guardia di Finanza, era emersa, da verifica tramite applicativo Ser.Pi.Co, l'intestazione a Nicoletta GENOVESE di diverse proprietà immobiliari (così come indicate nel capo di imputazione).

E' stata, poi, esaminata la domanda presentata dalla GENOVESE, dalla cui lettura emerge l'omissione, nell'apposita sezione, della dichiarazione veritiera in ordine alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare; è stato determinato il valore -ai fini che qui rilevano- del patrimonio immobiliare, attraverso una procedura di calcolo basata sulla rendita catastale.

La richiesta di percezione del beneficio a firma della GENOVESE è in atti e la lettura della domanda permette di verificare come sia stata omessa la dichiarazione relativa a tutte le proprietà immobiliari: sussiste, dunque, nesso funzionale tra la condotta fraudolenta e l'effettiva indebita percezione del beneficio.

5. Provato il fatto e la sua attribuibilità materiale alla GENOVESE, resta da esaminare il profilo della riconducibilità psicologica di tale condotta all'imputata, profilo che è stato approfondito attraverso l'espletamento di una consulenza psichiatrica, richiesta dalla difesa quale condizioni dell'accesso al rito alternativo.

Va premesso che in materia di "prova scientifica" la S.C. si è più volte espressa in ordine ai criteri di valutazione ed all'obbligo che incombe sul giudice, osservando che *"In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra"* (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 49884 del 16/10/2018); o ancora *"In tema di responsabilità medica, il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto"* (Sez. 5, Sentenza n. 9831 del 15/12/2015).

Nel caso di specie, posto che la valutazione della condotta dell'imputata richiedeva una verifica tecnica, peraltro richiesta dalla difesa, si deve rilevare come la perizia redatta dalla dott.ssa Messina appaia redatta conformandosi allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia, e, altresì, che dei metodi di indagine seguiti è stata data ampia illustrazione e motivazione.

In conclusione tutti i passaggi attraverso i quali si è formata la valutazione del perito appaiono ben esplicitati, conformi alle regole tecniche in materia e, soprattutto, non contraddetti da evidenze di segno diverso.

All'esito di tale indagine la dott.ssa Messina ha rilevato di non aver riscontrato evidenze che i disturbi di tipo organico e di tipo psichiatrico sofferti dalla GENOVESE incidano in maniera significativa sulle sue capacità cognitive e volitive e che le sue capacità di comprensione e di analisi della realtà e di autodeterminazione sono risultate integre.

Si riporta, di seguito, la parte relativa alle conclusioni rassegnate dal perito:

*<<[...] Dall'insieme dei dati raccolti durante il colloquio psichiatrico, dalla ricostruzione anamnestica del caso e dallo studio degli atti di causa si può giungere a formulare un giudizio in grado di fornire una risposta al quesito di ordine psichiatrico-forense.*

*La Sig.ra Nicoletta Genovese, di 48 anni di età, è una donna con una storia pregressa di abuso di sostanze stupefacenti e di alcolici, che allo stato attuale presenta un Disturbo di personalità con caratteristiche di tipo Borderline associato ad un Disturbo da abuso di benzodiazepine; la signora presenta inoltre da anni un comportamento caratterizzato dalla continua proposizione di patologie gravi per le quali è stata ripetutamente ospedalizzata ma che, nella gran parte dei*



*casi non sono state documentate né evidenziate dai numerosi accertamenti clinici, di laboratorio e strumentali effettuati. Dai ricoveri effettuati nell'anno in corso emerge un quadro clinico rappresentato da obesità, ipertensione, sindrome da ipomobilità degli arti inferiori, non determinata da patologie di tipo neurologico, bronchite cronica in soggetto forte fumatore e sindrome gastroenterica in paziente trattata con emicolectomia, non riconducibile con certezza a patologia di tipo tumorale. In sostanza la signora non sembra soffrire di patologie organiche tali da giustificare le gravi limitazioni funzionali che sostiene di avere e per le quali risulta essere alla continua ricerca di assistenza e sussidi.*

*Va rilevato che nel corso delle numerose visite specialistiche psichiatriche e psicologiche effettuate negli ultimi tredici anni dalla perizianda, non sono mai stati evidenziati deficit delle funzioni intellettive e/o sintomi di area psicotica tali da inficiare le sue capacità cognitive e volitive; anche la valutazione effettuata nell'ambito delle operazioni peritali porta ad escludere che le capacità di comprensione ed analisi della realtà e di autodeterminazione siano compromesse. Alla luce di quanto esposto si conclude che non ci sono evidenze che i disturbi di tipo organico e di tipo psichiatrico sofferti dalla p. incidano in maniera significativa sulle sue capacità cognitive e volitive e che pertanto la stessa sia da ritenersi in grado di partecipare coscientemente al processo [...]>>.*

6. Da quanto su esposto discende l'affermazione della responsabilità penale della GENOVESE e la condanna della stessa per il fatto-reato a lei ascritto, riqualficato quale violazione dell'art. 7, co. 1, d.l. n. 4/2019, conv. con L. n.26/2019.

Quanto alla determinazione della pena si ritiene di poter riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche: invero, sebbene le sue capacità cognitive e volitive siano risultate non compromesse, tuttavia non può non tenersi conto, considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., delle sue condizioni di salute generali, certamente incidenti sull'intensità del dolo, nonché delle sue condizioni di vita, documentate dalla difesa anche attraverso la produzione di fotografie.

Pertanto, partendo da una pena base di anni due di reclusione ed operata la riduzione per le attenuanti generiche, si perviene alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, ulteriormente ridotta, per la scelta del rito, alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Gli elementi già apprezzati nel concedere le attenuanti generiche, valutati unitamente allo stato di incensuratezza dell'imputata, consentono di formulare una prognosi a lei favorevole, in ordine al comportamento futuro ed alla astensione dalla commissione di altri reati, concedendole il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'affermazione della responsabilità penale e, dunque, l'accertamento di una condotta penalmente rilevante, produttiva di danno per la persona offesa, comporta la condanna al risarcimento del danno, che può essere equitativamente liquidato in 11.500,00 euro, somma pari all'importo indebitamente percepito (euro 10.500,00) maggiorato di 1.000,00 euro, a titolo di danno non patrimoniale, derivante da reato, oltre interessi, dalla data delle singole erogazioni e sino al saldo effettivo.

Consegue altresì, all'affermazione di responsabilità penale, la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, INPS, liquidate come da dispositivo.



Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., in ragione della complessità e di esigenze di ruolo, si indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535, 442 c.p.p.

**DICHIARA**

GENOVESE Nicoletta responsabile del reato di cui all'art. 7, co. 1, D. l. n. 4/2019, conv. Con L. n. 26/2019, così riqualificata l'originaria imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, la condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede a GENOVESE Nicoletta il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 538 e ss. C.p.p.

**CONDANNA**

GENOVESE Nicoletta al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita INPS, liquidato equitativamente in euro 11.50,00, oltre interessi, dalla data delle singole erogazioni e sino al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, liquidandole in complessivi euro 1.200,00 (importo esente da IVA e CPA, come indicato nella nota spese).

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 6 dicembre 2023

Il giudice

Paola Deha Monica

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 02/01/2024

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Ilaria Mancini

*Ilaria Mancini*

